

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L. VERSO I CREDITORI SOCIALI E CLAUSOLE STATUTARIE RAFFORZATIVE

di **ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO**

Articolo del 17 giugno 2014

ISSN: 2284-3760

L'autore affronta la questione relativa al vuoto normativo esistente nell'ambito della disciplina della s.r.l. in materia di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali. In particolare, dopo aver tratteggiato le più importanti ricostruzioni sulla natura giuridica dell'azione a favore dei creditori e sul tipo di responsabilità dei gestori nei confronti di questi ultimi, l'autore offre una panoramica delle principali ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali volte ad integrare la disciplina in via interpretativa, concludendo il lavoro con la prospettazione di alcune clausole statutarie tendenti a rafforzare la tutela dei creditori sociali di s.r.l.

Introduzione.

La riforma del diritto societario, avvenuta nel 2003, ha apportato importanti modifiche al sistema delle società di capitali. Con particolare riferimento alla disciplina della società a responsabilità limitata, il legislatore ha tendenzialmente realizzato un'opera di "scollamento" dalla sorella maggiore (la società per azioni), rendendo autonomo il tipo in questione ed apparentandolo, per taluni aspetti, ai tipi di società personali [per le prime impressioni a ridosso della riforma si rinvia a PERRINO 2002, 1118 ss.].

In alcuni casi però è rimasto il dubbio se determinati interventi, volti a differenziare la disciplina della s.r.l. dalla s.p.a., siano stati realmente espressione di volontà del legislatore, ovvero se siano stati solo frutto di un mero difetto di coordinamento.

È quanto, ad esempio, si constata in materia di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali di una società a responsabilità limitata.

Prima del 2003, la disciplina della società a responsabilità limitata prevedeva un rinvio espresso all'[art. 2394 c.c.](#), che, nell'ambito della società per azioni, attribuiva (e attribuisce) ai creditori sociali il potere di agire nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità patrimoniale, in caso di insufficienza manifesta del patrimonio sociale per il soddisfacimento del loro credito.

Gli studiosi che si sono occupati della questione hanno fatto notare, in chiave comparatistica [MOZZARELLI 2007, 60, il quale si è soffermato sulla regolamentazione prevista in Spagna, Germania, Francia, Inghilterra] che, nei modelli societari assimilabili alla nostra società a responsabilità limitata, esiste un rimedio attribuito ai creditori sociali a fronte dell'inosservanza degli obblighi di conservazione da parte degli amministratori, non ritenendosi sufficiente, ad offrire tutela al ceto creditorio, la sola azione sociale di responsabilità.

Partendo da tale premessa, dottrina e giurisprudenza prevalenti, seppure per varie vie, sono giunte alla conclusione che, anche in assenza di un rimedio espresso a favore dei creditori, lo stesso debba essere riconosciuto in chiave interpretativa.

La natura dell'azione dei creditori sociali e il tipo di responsabilità.

È sempre stato oggetto di dibattito il tema relativo alla natura giuridica da riconoscere all'azione dei creditori sociali.

Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del codice civile, prevalse

l'orientamento secondo il quale l'azione in questione fosse da considerarsi come diretta, e quindi autonoma e distinta rispetto all'azione sociale di responsabilità [per tutti GRAZIANI 1952, 269; BONELLI 1982, 770; CAMPOBASSO 2009, 391], con la conseguenza che l'eventuale esito positivo della controversia sarebbe stato da attribuire direttamente al creditore e non alla società (e quindi indirettamente al socio).

Successivamente si è fatto strada l'orientamento, secondo cui all'azione in parola dovesse attribuirsi natura surrogatoria dell'azione sociale [MINERVINI, *Note* 1954, 210 e ID., *Gli amministratori* 1956, 330).

L'accoglimento dell'uno o dell'altro orientamento ha notevole rilievo pratico, principalmente in punto di prescrizione e di *causa petendi*.

Invero, ritenere autonoma l'azione comporta, tra l'altro, che il *dies a quo* della prescrizione cominci a decorrere non dalla consumazione del fatto da parte dell'amministratore (salva, in questo caso, la causa di sospensione *ex art.* 2941, n. 7, cc.), ma dal momento in cui il danno risulti manifesto; per altro verso però determina, sotto il profilo della *causa petendi*, un restringimento del campo d'azione, potendo i creditori dolersi solo delle condotte gestorie tenute in spregio all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

A conseguenze essenzialmente opposte si giunge aderendo alla teorica dell'azione surrogatoria, secondo la quale, peraltro, la *causa petendi* coinciderebbe con quella dell'azione sociale, in quanto qualsiasi violazione di obblighi statutari e di legge potrebbe avere ripercussioni negative sul diritto alla restituzione vantato dai creditori [ritiene ad esempio che l'azione a favore dei creditori abbia la medesima estensione dell'azione sociale GALGANO 1984, 275].

Connesso al tema della natura giuridica è quello relativo all'individuazione del tipo di responsabilità cui soggiacciono gli amministratori nei confronti dei creditori sociali.

Se si aderisce alla tesi della natura giuridica surrogatoria dell'azione, il tipo di responsabilità sarà, conseguentemente, contrattuale (con conseguente agevolazione probatoria del creditore istante), al pari di quanto si riconosce all'azione sociale.

Per contro, coloro i quali aderiscono alla tesi della natura autonoma e diretta dell'azione, sono invece divisi sul tipo di responsabilità in discorso. Secondo un orientamento, la responsabilità in questione sarebbe extracontrattuale [in tal senso OSTI 1955, 802; GRAZIANI 1952 386; DI GIOVANNI 1988, 530], sulla base del fatto, tra l'altro, che tra creditori ed amministratori non v'è alcun contratto preesistente.

Secondo altro orientamento [così CAMPOBASSO 2009, 390; SAMBUCCI 2004, 702; BONELLI 1982, 184], la responsabilità in parola avrebbe natura contrattuale, in quanto, pur non sussistendo un formale preesistente vincolo obbligatorio tra i creditori e gli amministratori, questi ultimi sarebbero chiamati a rispondere nei confronti dei primi contrattualmente, in caso di violazione di obblighi prestabiliti [secondo la nota impostazione della responsabilità contrattuale consultabile negli scritti di CARNELUTTI 1912, 743, o di MENGONI 1988, 1072].

Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali per colmare il vuoto normativo.

Dottrina e giurisprudenza – salvo qualche voce, secondo cui la mancanza della tutela in questione sarebbe controbilanciata dal fatto che, nella s.r.l. post-riforma, a differenza di quanto accade nelle s.p.a., ciascun socio, *ex art. 2476 cc.*, è legittimato a proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (azione sociale che comprende anche, come *causa petendi*, la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale), con conseguente inutilità di colmare il vuoto normativo [la questione è affrontata da ANGELICI 2007, 1217, che comunque fa notare come i creditori abbiano a disposizione l'art. 2900 cc., ove si acceda alla tesi per cui il rimedio *ex art. 2394 cc.* abbia natura surrogatoria, come ritiene l'illustre studioso; si veda ancora BUONOCORE 2003, 165 ss.; ANGELILLIS-SANDRELLI 2008, 771 ss.] - hanno utilizzato diversi percorsi ermeneutici di stampo civilistico, societario, o fallimentare, al fine di accordare il rimedio a favore dei creditori sociali.

In particolare, parte della dottrina [BENZAZZO 2003, 1062; AMBROSINI 2004, 1606] ritiene che il rimedio di cui all'art. 2394 cc. abbia carattere generale e come tale sia applicabile a tutte le imprese operanti con veste giuridica caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, e quindi anche alle società a responsabilità limitata.

Altra parte della dottrina [tra gli altri, FERRI 2010, 430; ALLEGRI 2003, 166; ANGELICI 2007, 1232] ritiene sufficiente far ricorso allo strumento civilistico dell'azione surrogatoria: i creditori dunque, secondo questa impostazione, potrebbero sostituirsi ai soci nell'esercizio dell'azione sociale di cui all'art. 2476 cc., al fine di vedere tutelati i propri diritti.

Altri ancora [per tutti CASSOTTANA 2004, 298, PANZANI 2002, 1482] hanno fatto ricorso al più generico rimedio accordato a fronte della violazione del generale dovere del *neminem laedere*: secondo questa impostazione, il creditore leso dalla condotta

colpevole dell'amministratore potrebbe agire con la generale azione risarcitoria extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cc.

Specificazioni di tale ultima impostazione sono quelle che ritrovano la fonte della responsabilità dei gestori: nella lesione del credito, nella lesione dell'aspettativa della prestazione, ovvero nel concorso dell'amministratore nell'inadempimento contrattuale della società verso i creditori [per tali ricostruzioni si rinvia a quanto riportato in MOZZARELLI 2007, 132 ss.].

Vi è chi invece è giunto ad accordare il rimedio a favore dei creditori, facendo notare come la legge (sulla base di alcuni rinvii normativi, contenuti negli artt. 2477, comma 5, cc. e 2407, ultimo comma, cc.) sembri addossare ai sindaci di s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio la responsabilità verso i creditori per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, i quali ultimi invece, sulla base del mero dato testuale, paradossalmente non sarebbero chiamati a rispondere per la condotta tenuta e non debitamente vigilata dai controllori [sul punto si veda DI AMATO 2003, 301; si veda anche TENCATI 2013, 272].

Altri studiosi [MOZZARELLI 2007, 180 ss.] hanno fatto notare che la necessità di colmare il vuoto normativo deriverebbe dal fatto che, in tema di gruppi di società, l'art. 2497 cc. prevede che la capogruppo sia chiamata a rispondere, tra l'altro, verso i creditori della controllata, per violazione degli obblighi di conservazione che però, in prima istanza, gravano proprio sugli amministratori della società diretta. In tale prospettiva, la responsabilità da direzione e coordinamento nei confronti dei creditori della società figlia, sarebbe supplementare rispetto a quella degli amministratori di tale ultima società. Più in particolare, la società madre risponderebbe nei confronti dei creditori della società figlia per inosservanza degli obblighi di conservazione da parte degli amministratori di quest'ultima società, inosservanza però "determinata" dalla influenza esercitata dalla controllante sulla controllata. Tale ragionamento conduce l'autore a ritenere che anche nel tipo s.r.l. debbano pertanto ritenersi esistenti (anche al di fuori della fase concorsuale o della fase di liquidazione) gli obblighi di conservazione, alla stregua di quanto espressamente previsto in tema di s.p.a. In effetti [si veda ancora, sebbene con argomentazioni leggermente diverse, MOZZARELLI 2007, 265 ss.] non sembra giustificabile sostenere che il creditore di una società sottoposta a direzione e coordinamento debba trovare tutela quando la violazione degli obblighi di conservazione sia dipesa dall'influenza della società madre, mentre, per

converso, il creditore di una società monade, per la violazione dei medesimi obblighi di conservazione da parte dei gestori della propria creditrice, non debba ricevere analoga tutela.

Anche in giurisprudenza, l'orientamento prevalente è quello che tende ad accordare tutela ai creditori sociali di s.r.l., talune volte utilizzando la strada dell'interpretazione analogica dell'[art. 2394 c.c.](#) (così Trib. Milano, 18 gennaio 2011, n. 501), sulla base del rilievo, tra l'altro, che non sarebbe giustificabile generare una situazione di disparità tra creditori di tipi sociali diversi, caratterizzati però tutti dalla presenza della personalità giuridica; altre volte, facendo ricorso alla responsabilità extracontrattuale (così Trib. Verona, 3 agosto 2012, che presuppone una condotta almeno colposa da parte del gestore, con nota di commento di ABETE 2013, 344 ss.).

In sede fallimentare la giurisprudenza riconosce la legittimazione del curatore di una società a responsabilità fallita a proporre le azioni [ex art. 146 l. fall.](#) (per tutte [Cass. civ. 21 luglio 2010, n. 17121](#)) anche in quanto il curatore non tutela un creditore in particolare ma agisce a tutela dell'intero ceto creditorio [si veda da ultimo CARUSO 2013, 1197; RASCIO 2013, 149 ss.; sul danno risarcibile a seguito delle azioni proposta dal curatore si veda VITIELLO 2013 163 ss.]; ciò giustifica, tra l'altro, quell'orientamento, secondo cui l'eventuale azione promossa dal singolo creditore prima del fallimento non possa più proseguire successivamente all'apertura della procedura di insolvenza, potendo solo il curatore proseguire il giudizio in precedenza instaurato (così come aveva già chiarito la Cassazione, prima della riforma del diritto societario: così [Cass. civ. 7 novembre 1997, n. 10937](#)).

Clausole statutarie a tutela dei creditori.

Se questo è lo stato dell'arte, e quindi dato ormai per consolidato l'orientamento secondo il quale, anche in assenza di un esplicito rimedio, lo stesso debba essere accordato ai creditori di una s.r.l., con il presente contributo, nell'ottica di fornire un taglio pratico alla questione trattata, si propone di spostare il fuoco prospettico dall'aspetto patologico a quello fisiologico.

Occorre allora chiedersi se, nell'ottica di rendere più appetibile la contrattazione con una società a responsabilità limitata e di rendere più agevole l'accesso al credito per tale tipo sociale, sia consentito prevedere, nell'atto costitutivo, una clausola in grado di rafforzare la tutela dei creditori sociali per il caso di violazione da parte degli

amministratori degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.

Il tentativo di spostare l'ambito della questione in sede di contrattazione era già stato ipotizzato dai fautori della teoria del *self-help* [POSNER 1976, 501, richiamato anche da MOZZARELLI 2007, 22]; in astratto, secondo questa impostazione, con riferimento ad un modello societario sprovvisto di tutela espressa a favore dei creditori sociali, si potrebbe ipotizzare che questi ultimi, in sede di trattative, riescano a far “pagare” l'assenza di tutela, reclamando condizioni contrattuali più vantaggiose.

Ma un rimedio di tal fatta presta il fianco a critiche, in quanto sarebbe certamente svantaggioso per la società dover cedere terreno, in sede di contrattazione, ai creditori, i quali ultimi concederanno credito (nelle sue diverse accezioni) a condizioni certamente più onerose. Sotto altro versante, tale tipo di rimedio mal si attaglia al creditore “debole”, che non sarà certamente in grado, per contro, di negoziare le condizioni con una s.r.l.-contraente forte.

A risultati diversi potrebbe invece giungersi, provvedendo statutariamente, per un verso alla precisazione in dettaglio di obblighi a carico degli amministratori, volti a garantire la conservazione del patrimonio sociale a tutela dei creditori sociali [in ordine alla delimitazione dell'area di responsabilità degli amministratori verso i creditori, si rinvia ad ABBADESSA 1975, 66]. In tal modo si potrebbero così identificare, in modo specifico, le condotte che gli amministratori devono tenere (e, si badi, non solo quelle già espressamente previste dalla legge) al fine di salvaguardare il potere di restituzione della società nei confronti dei creditori sociali (ad esempio individuando analiticamente quali comportamenti devono essere tenuti in caso di ricorrenza di perdite; a quali criteri prudenziali gli amministratori devono attenersi in sede di redazione del bilancio; quali garanzie devono essere riservate ai creditori in caso di operazioni particolarmente rischiose; la misura degli accantonamenti da effettuare prima di distribuire dividendi, in caso di giudizi pendenti).

Per altro verso, si potrebbe poi prevedere nello statuto una regola analoga a quella sancita per le società per azioni all'[art. 2394 c.c.](#) Del resto l'espressa previsione di tale ultima clausola non sembra porsi in contrasto con il nostro ordinamento; invero essa sarebbe perfettamente in linea col noto principio secondo cui è possibile, tramite negozio, far confluire effetti giuridici positivi nella sfera dei terzi (principio desumibile, tra l'altro, dal combinato disposto degli [artt. 1372](#) e [1411 c.c.](#)), che nel caso di specie sarebbero i creditori sociali [sul tema degli effetti del negozio verso i terzi si veda

SANTORO PASSARELLI 1989, 236; per l'evoluzione del principio di relatività del negozio si confronti, tra gli altri, DONISI 1972, 128].

Così facendo, peraltro, non si attribuirebbe negozialmente al creditore il diritto ad agire, ma un diritto di natura sostanziale, se è vero che il primo (il diritto ad agire) si pone come secondario, ancillare e strumentale al diritto sostanziale [sul punto si veda ROCCO 1996, 17; MANDRIOLI 2000, 51; MANDRIOLI 1955, 103; CHIOVENDA 1935, 21; CARNELUTTI 1958, 112]. Tra l'altro, aderendo alla tesi secondo cui la responsabilità verso i creditori sociali avrebbe natura contrattuale, per violazione di obblighi preesistenti, la semplice previsione della clausola riepilogativa delle condotte cui gli amministratori devono uniformarsi a tutela dei creditori, legittimerebbe già di per sé questi ultimi ad agire contro i gestori inadempienti.

In tal modo l'amministratore, nel momento in cui assume la relativa carica, accetta anche tutto ciò che è contenuto nello statuto, ivi compresi gli obblighi specifici in esso elencati, posti a tutela dei creditori sociali; prende altresì atto (l'amministratore) della espressa facoltà di agire riconosciuta ai creditori in caso di inosservanza degli obblighi legali e statutari, con conseguente impossibilità di poter sollevare, in un eventuale giudizio promosso dal creditore, l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancanza del dato normativo.

Il terzo, dal canto suo, sarebbe maggiormente invogliato a concedere credito ad una s.r.l. che contiene nel proprio statuto questo tipo di clausole, che, peraltro, risulterebbero facilmente conoscibili tramite il registro delle imprese.

Del resto la previsione statutaria di specifici obblighi gravanti sugli amministratori si pone in linea con lo spirito dello stesso legislatore delegante della riforma societaria ([legge n. 366 del 2001](#)) che all'art. 3, n. 2, lett. e), là dove, sebbene con riferimento alla tutela degli interessi dei soci, sembrava suggerire (ancorché il testo normativo non fosse di semplice lettura) di lasciare ampia autonomia in materia di azioni di responsabilità.

Le clausole qui ipotizzate, osservate in chiave economica, si presentano peraltro produttive di un risultato di tipo “win-win”, presentando aspetti di vantaggio *i*) sia per gli investitori di capitale di rischio, i quali vedrebbero la propria società agevolata sotto il versante del reperimento del capitale di debito e, più in generale, della contrattazione con quanti ruotano attorno a quell'attività di impresa; *ii*) sia per i creditori, i quali, mancando un'espressa norma a loro tutela, potrebbero contare non solo sui risultati giurisprudenziali del momento, ma anche (e soprattutto) su una precisa scelta di tutela a

favore del ceto creditorio, effettuata, *ab origine*, dall'ente con cui andranno a contrattare e, conseguentemente (in forza della previsione statutaria accettata), dall'organo gestorio tempo per tempo chiamato a rispettare le regole legali e statutarie, preordinate alla conservazione del patrimonio sociale ed alla salvaguardia degli obblighi restitutori.

Riferimenti bibliografici.

P. ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni: profili organizzativi*, Milano, 1975; L. ABETE, *Azione ex art. 2394 cc.: ammissibilità in tema di s.r.l. e legittimazione del curatore fallimentare a farla valere*, in *Fall.*, 2013, 344; A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, *Art. 2476*, in L.A. BIANCHI (a cura di), *Società a responsabilità limitata, Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. MARCHETTI-L.A. BIANCHI-F. GHEZZI-M. NOTARI, 2008, 77; V. ALLEGRI, *L'amministrazione della s.r.l. dopo la recente riforma*, in SANTORO (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 149; S. AMBROSINI, *Art. 2476*, in NICCOLINI-STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, III, Napoli, 2004, 1586; C. ANGELICI, *Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2007, 1217; P. BENAZZO, *L'organizzazione della nuova s.r.l. Fra modelli legali e statutari*, in *Società*, 2003, 1062; F. BONELLI, *Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1982, II, 770; V. BUONOCORE, *La società a responsabilità limitata*, in V. BUONOCORE (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003; O. CAGNASSO, *La responsabilità di amministratori di S.r.l.*, in AMBROSINI(a cura di), *La responsabilità degli amministratori, sindaci e revisori contabili*, Milano, 2007, 239 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2, Diritto delle società*, Torino, 2009, 391; F. CARNELUTTI, *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 743; F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958; F. CARUSO, *L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l .fall. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c.*, in *Resp. civ. e prev.*, 4, 2013, 1197; M. CASSOTTANA, *Responsabilità degli amministratori nella crisi di impresa*, in *Fall.*, 2004, 298; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, 1935; A. DI AMATO, *Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 286; F. DI GIOVANNI, *Responsabilità*

civile e organi della società: appunti sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società di capitali verso i terzi estranei alla società, in *Rass. dir. civ.*, 1988, 530; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di ANGELICI-G.B.FERRI, Torino, 2010; F. GALGANO, *La società per azioni*, in GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VII, Padova, 1984; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1952; C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 30° ed., 2000; C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, Milano, 1955, 103; L. MENGONI, voce *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, 1072; G. MINERVINI, *Note in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni (artt. 2394 e 2395 cc.)*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 210; G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956; M. MOZZARELLI, *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori nella s.r.l.*, Torino, 2007; G. OSTI, *Sull'azione dei creditori e dei terzi contro gli amministratori di società per azioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 802; L. PANZANI, *L'azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma*, in *Società*, 2002, 1477; M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002, 1118; R. POSNER *The right of creditors of affiliated corporations*, in 43, *U. Chi L.R.*, 1976, 493; U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile - parte generale*, Torino, vol. 1, 1996; N. RASCIO, *La legittimazione attiva alle azioni risarcitorie del curatore nel fallimento*, in *Giur. comm.*, 2013, 149 ss; L. SAMBUCCI, *Art. 2394*, in NICCOLINI-STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, II, Napoli, 2004, 698; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, ristampa 1989; A. TENCATI, *La r.c. nelle procedure concorsuali*, Torino, 2013; M. VITIELLO, *Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità della curatela*, in *Giur. comm.*, I, 2013 163 ss.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in P. SCHLESINGER-F. D. BUSNELLI (diretto da), *Commentario al codice civile*, Milano, 2010, 1098 ss.

Tra le sentenze che riconoscono il rimedio a favore dei creditori sociali di s.r.l., oltre al già citato provvedimento del Tribunale di Verona, 3 agosto 2012, pubblicato su *Fall.*, 2013, 3, 344, si segnalano: Trib. Torino, 9 ottobre 2013, secondo cui il vuoto normativo deriverebbe da un difetto di coordinamento fra le disposizioni esistendo invece una perfetta continuità normativa fra il testo ante e post riforma; [Trib. Roma, sez. XIII, 15 giugno 2011, n. 12998](#), che utilizza la strada della responsabilità extracontrattuale;

Trib. Napoli, 11 gennaio 2011, in *Società*, 2011, 510 ss.; Trib. Palermo, 11 gennaio 2010; Trib. Milano, 22 dicembre 2010, in *Società*, 2011, 348 ss.). Trib. Vicenza, 26 luglio 2010 (in un caso di concordato preventivo), in *altalex.com*; Trib. Novara, 12 gennaio 2010; Trib. Bari, 7 aprile 2009; Trib. Verona, 27 febbraio 2008, pubblicata sul sito *www.ilcaso.it*; Trib. Mantova 20 dicembre 2007; Trib. Napoli 11 novembre 2004. Hanno invece dichiarato inammissibile la legittimazione del creditore sociale di s.r.l. a proporre l'azione contro gli amministratori, Trib. Torino, 8 giugno 2011, in *Il nuovo diritto delle società*, 19, 2011, con nota di POLICARO; [App. Napoli, 28 giugno 2008](#); Trib. Milano, 27 febbraio 2008; Trib. Novara, 12 gennaio 2010; Trib. S. Maria Capua Vetere, 18 marzo 2005, in *Fall.*, 2006, 190.

In ordine alla natura giuridica da attribuire all'azione a favore dei creditori si segnalano, a favore della natura autonoma dell'azione rispetto all'azione sociale di responsabilità, Cass. civ., 20 luglio 1942, n. 2087; Cass. civ., 22 marzo 1947, n. 417; Cass. civ., 25 giugno 1950, n. 1607; Trib. Milano, 6 febbraio 1989, in *Società*, 1989, 703; App. Milano, 14 gennaio 1992, in *Giur. comm.* 1993, II, 63; [Cass. civ., 22 ottobre 1998, n. 10488](#), in *Giur. it.*, 1999, 773).

A favore della natura surrogatoria Cass. civ., 29 aprile 1954, n. 1327; Cass. civ., 27 novembre 1982, n. 6431; Trib. Palermo, 11 settembre 1992; Trib. Milano, 26 settembre 1996, in *Fall.*, 1997, 218; [Cass. civ., 28 febbraio 1998, n. 2251](#); [Trib. Palermo, 8 febbraio 2001](#).